

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

e

ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie)

Rapporto esplicativo per la consultazione 17 maggio 2016

I. Situazione di partenza

Conformemente all'articolo 63a della Costituzione federale (Cost.)¹, la legge federale del 30 settembre 2011² sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) crea le basi necessarie ad assicurare la competitività, la trasparenza e la qualità nel settore universitario svizzero. Secondo l'articolo 63a capoverso 4 Cost., la LPSU definisce le competenze che possono essere delegate agli organi comuni di Confederazione e Cantoni stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento per l'intero settore universitario svizzero. La LPSU concretizza altresì, secondo principi unitari, l'obbligo della Confederazione sancito dall'articolo 63a capoverso 2 Cost. concernente il sostegno finanziario alle università e alle scuole universitarie cantonali nonché ad altri istituti accademici da essa riconosciuti. La LPSU tiene conto dell'autonomia delle scuole universitarie e della diversità dei loro compiti. Competenze e responsabilità restano, invece, invariate.

Oltre alla LPSU, a livello cantonale è in vigore anche l'accordo intercantonale del 20 giugno 2013³ nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie). Sulla base della LPSU e del concordato sulle scuole universitarie, Confederazione e Cantoni hanno concluso la Convenzione del 26 febbraio 2015⁴ tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU).

La LPSU entrerà in vigore in due fasi (art. 81 cpv. 3 LPSU), al fine di garantire una transizione coordinata e pianificata (art. 80 LPSU) dalla legge federale dell'8 ottobre 1999⁵ sull'aiuto alle università (LAU) e dalla legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sulle scuole universitarie professionali (LSUP). Mentre le disposizioni concernenti gli organi e l'accreditamento e le disposizioni transitorie sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015, quelle riguardanti i finanziamenti secondo la LPSU entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, in linea con il periodo ERI 2017–2020. Per la prima entrata in vigore, il 12 novembre 2014 il Consiglio federale ha varato l'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)⁷. Questa conteneva le disposizioni d'esecuzione necessarie per l'entrata in vigore della LPSU il 1° gennaio 2015 (competenze e disposizioni transitorie).

Il 1° gennaio 2017 entreranno in vigore le seguenti disposizioni della LPSU:

- articoli 36–44: coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e ripartizione dei compiti;
- articoli 47–61: sussidi federali, modalità di sussidio e finanziamento, sussidi di base, sussidi per investimenti edili e spese locative, sussidi vincolati a progetti.

La presente revisione totale della O-LPSU contiene le disposizioni d'esecuzione relative ai sussidi federali secondo la LPSU. Le disposizioni concernenti le competenze e le disposizioni speciali per il settore delle scuole universitarie professionali già contenute nella O-LPSU vengono mantenute. Tra le disposizioni della LPSU sopra menzionate, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2017, l'esecuzione degli articoli 36–44 rientra nella competenza della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). In tale contesto, la LPSU fornisce tutti gli elementi e passaggi necessari che la

¹ RS **101**

² RS **414.20**

³ www.cdpe.ch > Documentazione > Raccolta delle basi giuridiche della CDPE > 6.0.

⁴ RS **414.205**

⁵ RU **2000** 948, **2003** 187, **2004** 2013, **2007** 5779, **2008** 307; FF **2011** 4353.

⁶ RU **1996** 2588, **2002** 953, **2005** 4635.

⁷ RS **414.201**

Confederazione e i Cantoni devono considerare ai fini del coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e della ripartizione dei compiti nonché della definizione del fabbisogno di fondi pubblici. Per affari di ampia portata a livello di politica finanziaria, come ad esempio la definizione del fabbisogno finanziario di Confederazione e Cantoni, il capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) informerà prima il Consiglio federale. La definizione del fabbisogno di fondi pubblici per un periodo ERI non è un processo contabile che può essere fissato in anticipo, bensì una procedura a livello di politica universitaria, il cui limite è dato innanzitutto dalle pianificazioni finanziarie di Confederazione e Cantoni. Nell'ambito di tale limite, la CSSU terrà conto per quanto possibile dei costi di riferimento definiti dall'Assemblea plenaria e soprattutto del coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e della ripartizione dei compiti nonché dell'evoluzione del numero di studenti.

Alla documentazione per la consultazione è allegato anche un avamprogetto di ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie.

La procedura di consultazione è svolta conformemente all'articolo 3 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 2005⁸ sulla procedura di consultazione (LCo). La revisione totale della O-LPSU riguarda in particolare i Cantoni responsabili di una scuola universitaria e le scuole universitarie stesse; l'ampia cerchia di destinatari giustifica una consultazione ai sensi della LCo. La O-LPSU non è tuttavia un'ordinanza del Consiglio federale di rilevante importanza politica a livello nazionale. La consultazione viene pertanto avviata dal capo del DEFR ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCo in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 lettera b LCo. La procedura di consultazione si svolgerà dal 17 maggio al 30 agosto 2016.

II. Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

1. Contenuto del progetto

La presente revisione totale dell'O-LPSU contiene nuove disposizioni d'esecuzione per quanto concerne diritto ai sussidi, sussidi di base, sussidi per investimenti edili e spese locative, sussidi vincolati a progetti e sussidi alle infrastrutture comuni. Dall'O-LPSU già in vigore vengono invece riprese le disposizioni concernenti le competenze e le disposizioni speciali per il settore delle scuole universitarie professionali.

2. Commento ai singoli articoli dell'O-LPSU

Titolo dell'ordinanza

Il titolo dell'ordinanza è ripreso senza modifiche.

-

⁸ RS 172.061

Ingresso

Anche la presente revisione totale dell'O-LPSU è basata sul testo della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) nel suo insieme. Poiché la LPSU contiene diverse disposizioni attributive di competenze, è possibile evitare l'enumerazione dei singoli articoli e fare riferimento all'intero atto legislativo.

Capitolo 1: Competenze

Le disposizioni del capitolo 1 non sono oggetto di adeguamento nell'ambito della revisione totale e sono riprese senza modifiche.

Art. 1 Consigliere federale competente

Secondo l'articolo 14 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale ha la competenza di designare il consigliere federale che assume la rappresentanza (art. 11 cpv. 1 lett. a e art. 12 cpv. 1 lett. a LPSU) ed esprime quindi il «voto della Confederazione» in seno alla CSSU (art. 16 cpv. 2 lett. b e art. 17 cpv. 2 lett. b LPSU). Il DEFR è competente a livello federale per le questioni di politica universitaria. Il suo capo rappresenta la Confederazione nella CSSU (*cpv. 1*). Se nell'Assemblea plenaria sono trattati affari di ampia portata politico-finanziaria, il capo del DEFR informa il Consiglio federale prima delle sedute (*cpv. 3*).

Art. 2 Ufficio federale competente

L'articolo 14 capoverso 4 LPSU stabilisce che il Consiglio federale incarica un dipartimento di gestire gli affari della CSSU. Il Consiglio federale definisce un'organizzazione razionale dell'Amministrazione federale (art. 8 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997 LOGA⁹). Il Consiglio federale stabilisce mediante ordinanza quale unità amministrativa sia legittimata a decidere in singoli affari oppure in un insieme di settori (art. 47 LOGA) e decide pertanto a quale unità amministrativa affidare la gestione riguardante gli affari della Conferenza delle scuole universitarie. L'attribuzione è effettuata all'unità presso cui è concentrata la necessaria competenza politica e materiale (art. 13 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 25 novembre 1998 OLOGA¹⁰). La disposizione in vigore viene ripresa senza modifiche.

Capitolo 2: Diritto ai sussidi

Art. 3 Presentazione della domanda

La procedura per ottenere il diritto ai sussidi è identica a quella applicata nella vecchia LAU. La domanda deve essere presentata al DEFR.

Art. 4 Contenuto della domanda

La domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità decisionale di verificare se le condizioni stabilite dalla LPSU (art. 45) sono soddisfatte e di prendere una decisione in merito. Queste informazioni riguardano in particolare l'accreditamento istituzionale, l'organizzazione, il finanziamento, il mandato di diritto pubblico delle attività svolte, nonché la necessità pubblica dei cicli di studio offerti e la coerenza con la politica

⁹ RS **172.010**

¹⁰ RS **172.010.1**.

pubblica in materia di formazione. Il capoverso 2 specifica un'informazione supplementare che le scuole universitarie devono fornire al momento di presentare la domanda di riconoscimento. Il capoverso 3 riguarda invece gli altri istituti accademici e stabilisce quali informazioni supplementari devono essere presentate da questi istituti.

Art. 5 Verifica delle condizioni

Dopo il riconoscimento del diritto ai sussidi, l'autorità competente verifica periodicamente se gli aventi diritto adempiono ancora le condizioni necessarie. Analogamente a quanto era previsto nella LAU, anche la LPSU stabilisce che la verifica venga effettuata ogni quattro anni. Questo intervallo corrisponde al ritmo quadriennale del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione. La verifica stabilisce in particolare se in tale lasso di tempo sono intervenuti cambiamenti che potrebbero influire sul diritto ai sussidi. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici sono tenuti a partecipare alla verifica periodica.

Art. 6 Modifica delle condizioni

Questo articolo riprende il sistema della vecchia LAU e definisce la procedura applicabile in presenza di una modifica che può avere effetto sul diritto ai sussidi. Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici informano tempestivamente l'autorità di qualsiasi modifica che potrebbe avere effetto sul diritto ai sussidi (cpv. 1). Se l'accreditamento istituzionale non è più concesso o deve essere ritirato o se una delle altre condizioni di cui all'articolo 45 capoversi 1 e 2 LPSU non è soddisfatta, la sanzione immediata corrisponde alla revoca del diritto ai sussidi. Il DEFR chiede al Consiglio federale di revocare il diritto ai sussidi.

Capitolo 3: Sussidi di base

Sezione 1: Calcolo dei sussidi alle scuole universitarie

L'articolo 51 capoverso 1 LPSU prevede che i sussidi di base siano distribuiti alle singole scuole universitarie «principalmente in funzione delle loro prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca». I limiti di spesa separati approvati dalle Camere federali per le università cantonali e le scuole universitarie professionali saranno ripartiti applicando criteri di calcolo basati sulle prestazioni. Le prestazioni di una scuola universitaria sono confrontate e messe in concorrenza con quelle delle altre scuole universitarie nell'ambito del medesimo tipo di scuola universitaria. Ai fini di un finanziamento di base queste prestazioni devono rappresentare anche gli oneri delle scuole universitarie.

I modelli di ripartizione (*art.* 7 – 11) presentati di seguito e in allegato sono stati discussi più volte con i Cantoni in seno alla Conferenza svizzera delle scuole universitarie. Essi tengono conto degli obiettivi comuni di cui all'articolo 3 LPSU nell'ambito della cooperazione di Confederazione e Cantoni nel settore universitario, in particolare per quanto concerne la creazione di condizioni quadro favorevoli per un insegnamento e una ricerca di elevata qualità, il finanziamento secondo principi uniformi e orientati alle prestazioni, nonché la promozione dello sviluppo dei profili e della diversità tra le scuole universitarie, maggiormente orientate alla ricerca, e le scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica. Il principio della diversità comprende anche la garanzia della varietà dei profili e delle offerte di studio, finora rivelatasi efficace. Nel contempo, tenendo conto anche delle esperienze internazionali, il modello di ripartizione dovrà essere trasparente e per quanto possibile facile. Indicatori troppo numerosi e legati da relazioni troppo complesse rischiano di neutralizzarsi a vicenda e di risultare poco trasparenti per l'istituto accademico valutato, che non riuscirà più a definire con chiarezza il percorso da scegliere per ottenere sussidi di base più elevati.

Per quanto possibile, i modelli di ripartizione tengono conto direttamente dei criteri di calcolo di cui all'articolo 51 capoversi 2 – 4 LPSU (numero di studenti, numero di studenti stranieri, numero di diplomi, prestazioni nel campo della ricerca e acquisizione di fondi di terzi).

Considerare direttamente il criterio di calcolo «rapporto numerico tra professori e studenti» (art. 51 cpv. 2 lett. d LPSU) sarebbe invece possibile solo a costo di sacrificare un modello di ripartizione semplice e trasparente. Definire il rapporto numerico ideale tra professori e studenti, infatti, è di per sé complesso e tale dato può variare nettamente a seconda del tipo di scuola universitaria e della disciplina insegnata. Va considerato anche che, in alcuni casi, rapporti numerici apparentemente favorevoli possono in realtà essere espressione di inefficienza o di una popolazione studentesca inferiore alla massa critica. I rapporti numerici sfavorevoli si ripercuotono a lungo termine sul numero di studenti e di diplomi, nonché sulla qualità della formazione. Perciò questo criterio è preso in considerazione indirettamente nell'ambito di altri criteri relativi all'insegnamento e all'obbligo di accreditamento. Nel quadro della definizione periodica dei costi di riferimento, la CSSU ha inoltre la possibilità di ponderare il criterio del rapporto numerico tra professori e studenti in funzione della definizione delle priorità a livello di politica universitaria. Anche il criterio «qualità della formazione» (art. 51 cpv. 2 lett. f LPSU) non può essere applicato utilizzando indicatori quantitativi, mentre l'impiego di indicatori qualitativi sarebbe estremamente oneroso. Pertanto, anche questo criterio viene considerato in modo indiretto nell'ambito dell'accreditamento istituzionale delle scuole universitarie aventi diritto ai sussidi. Solo le scuole universitarie accreditate a livello istituzionale soddisfano gli elevati standard di qualità e quindi anche il relativo criterio di calcolo. I criteri «durata media degli studi» e «ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio» sono presi in considerazione in combinazione con il criterio «numero di studenti», conteggiando gli studenti sulla base della durata massima degli studi e in modo ponderato. Ulteriori dettagli sui modelli di ripartizione sono specificati nell'allegato.

Art. 7 - 11

Secondo la LPSU il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie al calcolo (art. 51 cpv. 7 LPSU). Ai sensi dell'articolo 51 capoverso 5 LPSU definisce in particolare le quote relative all'insegnamento e alla ricerca, nonché la combinazione e la ponderazione dei criteri di calcolo. Il Consiglio federale le definisce in modo da contribuire a raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 3 LPSU, tenendo conto dei gruppi di discipline e di settori di studio definiti dall'Assemblea plenaria della CSSU, della loro ponderazione, nonché della durata massima degli studi. Tiene conto altresì delle particolarità delle scuole universitarie e delle scuole universitarie professionali, nonché dei loro settori di studio. Sente dapprima l'Assemblea plenaria.

Le disposizioni d'esecuzione degli articoli 7-11 contengono ciascuna due varianti di modelli di ripartizione per le università e le scuole universitarie professionali. L'allegato presenta in dettaglio i modelli, che tengono conto dei diversi profili delle università e delle scuole universitarie professionali.

Come già accennato, entrambe le varianti tengono conto sotto vari aspetti delle particolarità dei diversi profili delle scuole universitarie: ciò è evidente in particolare all'articolo 7 capoverso 2 lettera b, che propone l'attribuzione di una quota nettamente più elevata per le prestazioni fornite nell'ambito della ricerca (30 o 20%) per le università, maggiormente orientate alla ricerca, rispetto alla quota attribuita alle scuole universitarie professionali (15 o 10%), maggiormente orientate alla pratica. I diversi profili sono tenuti in considerazione anche con l'applicazione di criteri di calcolo diversi nell'ambito della ripartizione della quota per le prestazioni fornite nel campo dell'insegnamento e della ricerca: così, per la ripartizione dei sussidi versati per l'insegnamento per le università sono impiegati, oltre al numero ponderato di studenti anche il numero dei diplomi di master e di dottorato, vale a dire i diplomi standard delle scuole universitarie o, in altri termini, i diplomi accademici di livello più elevato riservati

alle scuole universitarie (art. 8 cpv. 1 lett. b). Per le scuole universitarie professionali viene utilizzato, oltre al numero ponderato di studenti, anche il numero di diplomi di bachelor, vale a dire il diploma di base che attesta le qualifiche professionali secondo l'articolo 26 capoverso 2 LPSU (art. 9 cpv. 1 lett. b). Un'eccezione è costituita dal settore della musica, per il quale il master è considerato il diploma di base. Secondo l'articolo 8 capoverso 3 e l'articolo 9 capoverso 3, sono esclusi gli studenti che coprono da sé una parte importante dei costi dell'insegnamento con le tasse universitarie (sia per le università sia per le scuole universitarie professionali). Anche la ponderazione degli studenti stranieri è oggetto di disposizioni particolari sia per le università sia per le scuole universitarie professionali (art. 8 cpv. 2 lett. B e art. 9 cpv. 2 lett. b). Per quanto concerne la quota relativa all'insegnamento, va evidenziato che i gruppi di discipline e i settori di studio nonché la loro ponderazione e la durata massima degli studi sono definiti dall'Assemblea plenaria secondo l'articolo 51 capoverso 5 lettera a LPSU (art. 8 cpv. 1 lett. a e art. 9 cpv. 1 lett. a). Tali decisioni saranno prese nel corso del 2016. Anche per la ripartizione della quota relativa alla ricerca sono impiegati diversi criteri di calcolo a seconda dei profili: mentre per le università sono determinanti le prestazioni connesse al FNS, ai programmi di ricerca dell'Unione europea (UE), alla CTI e a terzi privati o pubblici (art. 10 cpv. 2), per le scuole universitarie professionali viene considerato anche il trasferimento del sapere tra ricerca e insegnamento (art. 11 lett. b).

Art. 12 Versamento dei sussidi

Questo articolo mira a risolvere in modo pragmatico un problema in parte esistente sin dall'introduzione dei sussidi di base alle università cantonali negli anni 1960. Se i sussidi di base della Confederazione debbano essere versati per l'anno precedente o per l'anno in corso è una questione controversa. Ciò ha portato a diverse pratiche di registrazione presso i Cantoni universitari. Mentre per sei università i Cantoni responsabili registrano i sussidi di base nell'anno di sussidio in corso, per quattro università i Cantoni responsabili eseguono le registrazioni per l'anno precedente. In vista dell'entrata in vigore della LPSU, che prevede un modello di finanziamento uniforme per le università e per le scuole universitarie professionali, nel quadro del messaggio ERI 2012¹¹ il Consiglio federale ha chiesto di sincronizzare i limiti di spesa con i crediti a preventivo. Il 22 settembre 201112 il Parlamento ha varato il relativo decreto federale. A partire dal periodo di sussidio 2013-2016, i limiti di spesa richiesti nel messaggio ERI sono implementati anche nei crediti a preventivo della Confederazione. I Cantoni responsabili delle quattro università hanno quindi fatto valere un anno di sussidio mancante come compensazione. Su ricorso, il Tribunale amministrativo federale (TAF) si è espresso in merito alla richiesta di sussidio. La sentenza del TAF della Corte II B-605/2014 del 10 novembre 2015¹³ ha rifiutato la domanda di pagamento di un anno di sussidio mancante. Nella motivazione della sentenza, il TAF afferma tuttavia che i sussidi di base secondo la LAU sono versati per l'anno precedente. La questione della registrazione dei sussidi resta così poco chiara e insoddisfacente. Il problema si accentua ancora di più con la LPSU, dal momento che con questa legge le università e le scuole universitarie professionali ottengono un modello di finanziamento uniforme, mentre le scuole universitarie professionali registrano dall'inizio i sussidi di base nell'anno di sussidio in corso. Per consentire comunque un'attuazione uniforme della LPSU, si dovrà ricorrere, come già accennato, a una soluzione pragmatica praticabile per Confederazione e Cantoni.

Il messaggio ERI 2017-2020 propone limiti di spesa specifici per i sussidi di base versati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali. Questi limiti di spesa si riferiscono al periodo 2017-2020. Il capoverso 2 tiene conto della sentenza del TAF e prevede che, in caso di

¹¹ FF **2011** 689

¹² FF **2011** 6755

www.bvger.ch > Giurisprudenza > Sentenze banca dati TAF > B-605/2014.

interruzione dell'erogazione dei sussidi di base nell'anno x, la Confederazione versi su richiesta alle università un ultimo sussidio di base con compensazione del rincaro nell'anno x+1, se a queste dovesse mancare un sussidio ai sensi dell'articolo 14 della legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e delle relative disposizioni d'esecuzione.

Sezione 2: Calcolo dei sussidi agli altri istituti accademici

Per quanto concerne i contributi federali ad altri istituti accademici la LPSU prevede, come la LAU, di considerare tali istituti alla stregua delle scuole universitarie (sussidi di base). Sempre in analogia con la LAU, la LPSU offre in alternativa la possibilità di concedere un sussidio fisso che non può eccedere il 45 per cento delle spese di gestione (art. 53 cpv. 2 LPSU). Sino ad oggi, a tutti gli istituti sostenuti dalla Confederazione sono stati concessi sussidi fissi sulla base di convenzioni sulle prestazioni (a partire dal 2017 si tratta dei seguenti istituti: Formation universitaire à distance Suisse e Istituto di alti studi internazionali e sullo sviluppo IHEID). Anche in futuro è previsto che i sussidi fissi siano concessi solo in casi eccezionali, ad esempio se un finanziamento secondo le regole applicabili alle scuole universitarie mettesse a rischio l'esistenza dell'istituto avente diritto ai sussidi. Insieme alla parte di finanziamento coperta dall'ente responsabile e da altre fonti (tasse universitarie, fondi di terzi ecc.), i sussidi fissi assumono anche una funzione fondamentale per la sopravvivenza degli istituti interessati.

Per fissare l'ammontare dei sussidi, la SEFRI si basa sui principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie sulla base dell'articolo 53 capoverso 3 LPSU. Nella seduta del 25 febbraio 2016 il Consiglio delle scuole universitarie ha adottato i principi relativi ai finanziamenti basati sui sussidi fissi e ha definito gli indicatori (basati sulle prestazioni) da impiegare per calcolare una parte di tale sussidio. Questi principi sono pubblicati sotto forma di direttive del Consiglio delle scuole universitarie e sono inseriti nella raccolta sistematica¹⁴.

Art. 13 Tipi di sussidi

L'articolo 13 capoverso 1 stabilisce innanzitutto il principio del finanziamento secondo le regole valide per le scuole universitarie. Il capoverso 2 sottolinea il carattere sussidiario dei sussidi fissi rispetto al finanziamento applicato alle scuole universitarie, vale a dire che un sussidio fisso è concesso solo se ragioni pertinenti si oppongono a un finanziamento simile a quello delle scuole universitarie. Analogamente a quanto previsto dalla LAU, spetta al Consiglio federale decidere se un istituto debba essere sostenuto con un contributo forfetario legato a una convenzione sulle prestazioni o secondo le regole valide per le scuole universitarie (cpv. 3). In effetti, il Consiglio federale dispone di tutte le informazioni necessarie e degli elementi pertinenti sulla situazione dell'istituto ed è in grado di determinare la modalità di finanziamento solo al momento di esaminare la domanda di riconoscimento del diritto ai sussidi.

Art. 14 Determinazione dei sussidi fissi

Per determinare i sussidi fissi, l'articolo 14 rinvia ai principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie. Secondo questi principi e al fine di tenere conto delle prestazioni fornite dagli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha previsto che i sussidi fissi siano composti da un importo di base e di una parte variabile.

L'importo di base resta costante durante la durata della convenzione sulle prestazioni (di norma per un periodo di quattro anni) e corrisponde al 70 per cento del primo anno di sussidio. Esso garantisce

8/34

¹⁴ www.sbfi.admin.ch/v-hfkg

quindi la dovuta sicurezza del finanziamento e della pianificazione. L'importo variabile è calcolato e adattato annualmente in funzione delle prestazioni dell'istituto.

Nell'ambito dei principi relativi alla concessione di sussidi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso di prendere come riferimento i criteri di calcolo di cui all'articolo 51 LPSU:

- il numero di studenti;
- il numero di diplomi;
- la durata media degli studi;
- il rapporto numerico tra professori e studenti;
- la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio;
- la qualità della formazione;
- le prestazioni nel campo della ricerca;
- l'acquisizione di fondi di terzi, in particolare del FNS, dei programmi di ricerca dell'UE, della CTI, nonché di altre fonti pubbliche e private;
- la quota di studenti stranieri.

Per il sussidio mediante contributi fissi, il Consiglio delle scuole universitarie ha stimato che il numero di diplomi, la durata media degli studi e la ripartizione degli studenti per discipline o settori di studio sono indicatori pertinenti. Il numero di studenti compresi in una durata regolamentare degli studi precedentemente definita sono poi ponderati secondo la loro appartenenza a gruppi di settori di studio o di costi determinati. Il Consiglio delle scuole universitarie ha altresì constatato che le attività di ricerca di questi istituti sono spesso di modesta intensità e che un calcolo basato su un numero globale esiguo di progetti comporterebbe fluttuazioni troppo accentuate da un anno all'altro. Tenendo conto delle disparità tra gli istituti, il Consiglio delle scuole universitarie ha optato, nella definizione dei principi, per un modello adattato al profilo di ciascun istituto.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni

Per i casi in cui si applica la modalità di finanziamento del sussidio fisso, l'articolo 14 definisce la SEFRI quale autorità competente per la conclusione della convenzione sulle prestazioni con gli istituti (cpv. 1) e illustra gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella convenzione (cpv. 2). Nella convenzione sulle prestazioni, la SEFRI definisce per l'istituto in questione l'importo di base e fissa i criteri più adatti definiti all'articolo 51 LPSU. Le convenzioni sulle prestazioni sono così concluse secondo le specificità di ciascun istituto.

Sezione 3: Calcolo e versamento dei sussidi

Art. 16 - 17

I sussidi di base sono calcolati in base alla media degli ultimi due anni. I dati necessari sono forniti dall'Ufficio federale di statistica (UFS), dalle singole scuole universitarie, nonché dal FNS e dalla CTI. La SEFRI disciplina con le istituzioni menzionate i dettagli (ad esempio l'esclusione degli studenti in congedo e dei diplomi di dottorato in medicina umana) e le scadenze dell'invio dei dati.

Capitolo 4: Sussidi per gli investimenti edili

La LAU e la LSUP sono state sostituite dalla LPSU, che costituisce una base legale comune per gli edifici universitari e per gli edifici delle scuole universitarie professionali. Nel nuovo diritto, le indennità

finora assegnate per gli edifici delle scuole universitarie professionali sono versati sotto forma di aiuti finanziari, come avviene per gli edifici universitari.

Per evitare di sostenere investimenti di portata limitata in termini di politica universitaria, nella LPSU i limiti minimi di spesa sono stati portati da tre milioni di franchi per le università e 300 000 franchi per le scuole universitarie professionali a cinque milioni di franchi (art. 55 cpv. 1 lett. a LPSU). Inoltre, per quanto concerne le università, non vengono più versati contributi federali per l'acquisto e l'installazione di apparecchi scientifici, macchine e attrezzature, come pure di mezzi informatici. Per contro, il nuovo diritto prevede anche per le università la possibilità di ottenere sussidi per le spese locative. Secondo il diritto anteriore tali spese potevano essere sovvenzionate già a partire da un importo di 100 000 franchi all'anno, mentre le nuove disposizioni prevedono per le università e per le scuole universitarie professionali una spesa minima di 300 000 franchi all'anno (art. 55 cpv. 2 lett. a LPSU).

Le disposizioni concernenti i sussidi per le spese locative (capitolo 5) erano finora contenute nelle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)» ¹⁵. Con la LPSU e la nuova attribuzione delle competenze (art. 57 cpv. 1 LPSU) tali disposizioni sono ora confluite nell'O-LPSU. Diversi articoli dell'O-LSPU riguardanti i sussidi per gli investimenti sono stati ripresi senza modifiche o con adeguamenti di modesta entità dall'ordinanza del 13 marzo 2000 ¹⁶ relativa alla legge sull'aiuto alle università (OAU) e dall'ordinanza dell'11 settembre 1996 ¹⁷ sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP). La sequenza degli articoli è stata leggermente modificata e alcuni articoli sono stati sintetizzati per migliorare la leggibilità e la comprensibilità della nuova ordinanza.

Per non appesantire la struttura dell'O-LPSU, alcune disposizioni tecniche o specifiche sono state integrate nell'ordinanza del DEFR che disciplina il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi, il diritto ai sussidi e la procedura concernente i sussidi (cfr. cap. 3). La SEFRI pubblicherà altresì una guida volta a spiegare la procedura di presentazione della domanda di sussidio e precisa l'attuazione delle esigenze poste dalle due ordinanze (O-LPSU e ordinanza del DEFR).

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 18 - 23

Questi articoli concretizzano i principi fissati dalla LPSU per quanto concerne il diritto ai sussidi. L'articolo 18 fissa in particolare i principi di unità e delimitazione nel tempo e nello spazio che i progetti d'investimento devono rispettare. Gli edifici devono essere destinati all'insegnamento, alla ricerca o ad altri scopi universitari (art. 54, cpv. 1 LPSU). L'articolo 19 capoverso 1 lettere c e d definisce gli ambiti compresi nella nozione di «altri scopi universitari»: si tratta di strutture direttamente legate al funzionamento delle scuole universitarie, come i locali destinati ai servizi amministrativi (p. es. rettorato, decanato, ufficio immatricolazioni) o alla comunicazione e al trasferimento del sapere (p. es. sala conferenze) o ancora locali di soggiorno per la vita sociale di studenti e insegnanti (p. es. mensa, caffetteria).

L'articolo 20 è dedicato alle spese proprie che danno diritto al sussidio. La nozione di spese proprie implica che gli enti responsabili della scuola universitaria, la scuola universitaria stessa o l'istituto finanzino il progetto con il proprio bilancio. La partecipazione di terzi al finanziamento non è considerata nel calcolo del contributo a meno che queste non siano riportate nel bilancio dell'ente

¹⁵ www.sefri.admin.ch > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali.

¹⁶ RU **2000** 958

¹⁷ RU **1996** 2598. **2014** 4137

responsabile della scuola universitaria, della scuola universitaria stessa o dell'altro istituto accademico avente diritto ai sussidi. In tal caso sono considerate come spese proprie.

L'articolo 21 precisa che l'esclusione prevista all'articolo 54 capoverso 3 LPSU riguarda solo le cliniche di medicina umana, dal momento che quelle di medicina dentaria e veterinaria non sono interessate da questa disposizione. Il capoverso 2 elenca i casi in cui gli investimenti in cliniche di medicina umana danno diritto a un sussidio: è il caso ad esempio delle aule e dei locali utilizzati esclusivamente per l'insegnamento e la ricerca.

L'articolo 22 precisa a quali condizioni le trasformazioni possono dare diritto a un sussidio: ad esempio se locali un tempo destinati all'insegnamento (locale per seminari) sono trasformati per ospitare laboratori di ricerca.

L'articolo 23 elenca i casi in cui il sussidio non è concesso. In particolare, non danno diritto a un sussidio i partenariati pubblico-privati (*Public-Private-Partnership* – PPP) con la partecipazione di partner commerciali o l'utilizzo dell'edificio per formazioni continue o per servizi destinati a terzi. Sono escluse anche le spese di urbanizzazione dei terreni, se sono eseguite al di fuori del perimetro dell'edificio. Non danno diritto a sussidi nemmeno le spese legate ai lavori di manutenzione e alla demolizione nonché le spese derivanti da permessi, premi assicurativi, imposte pubbliche e altre spese accessorie.

Sezione 2 Criteri di calcolo

Art. 24 - 28

Le disposizioni di questa sezione disciplinano le modalità di calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e riprendono in gran parte i principi della LAU e della LSUP. In caso di acquisto, l'autorità fissa la contribuzione sulla base di una stima del valore immobiliare (art. 24). Per garantirne l'indipendenza, tale stima è affidata a un esperto esterno. Nel caso di nuove costruzioni e di trasformazioni di edifici, l'autorità applica il metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile, descritto all'articolo 25, che specifica il metodo di calcolo forfettario di cui all'articolo 57 capoverso 2 LPSU. I forfait basati sui costi delle superfici sono stati ripresi dall'ordinanza attualmente in vigore. Questo metodo si è rivelato molto efficace ed è utilizzato nella quasi totalità dei casi. Come nel diritto anteriore, sono previste eccezioni per casi particolari riguardanti trasformazioni per le quali il calcolo forfettario basato sui costi delle superfici non è appropriato (art. 26). La verifica del conteggio finale (art. 26 lett. b) è applicata in particolare in caso di notevoli discrepanze tra preventivo e resoconto dei lavori.

Come nella LAU, il momento determinante per stabilire le spese che danno diritto a un sussidio è quello dell'assegnazione del sussidio (art. 27). Nell'articolo 28 il Consiglio federale fissa al 30 per cento l'aliquota massima di sussidio delle spese che permette di determinare l'importo finale del sussidio.

Sezione 3 Procedura

Art. 29 - 34

Le disposizioni di questa sezione definiscono la procedura e i principi che disciplinano la presentazione della domanda e la decisione di sussidio. Le disposizioni dell'OAU e dell'OSUP hanno potuto essere in gran parte riprese.

In linea generale, la domanda di sussidio viene presentata dall'ente responsabile della scuola universitaria o di un altro istituto accademico (art. 29 cpv. 1). In caso di più enti responsabili di una

scuola universitaria, segnatamente nel caso delle SUP, queste devono designare un servizio di coordinamento incaricato di presentare la domanda (cpv. 2). Questa soluzione garantisce quindi la presenza di un solo interlocutore che centralizza e coordina i contatti tra le autorità responsabili durante tutte le fasi della procedura.

L'articolo 30 precisa che, se i costi complessivi previsti raggiungono o superano i dieci milioni di franchi, prima del concorso d'architettura o dell'elaborazione del progetto preliminare il richiedente deve presentare alla SEFRI una domanda preliminare (incluso il programma di ripartizione dei locali). Il programma di ripartizione dei locali è un elenco che riporta la tipologia e il numero dei locali necessari e le relative superfici. La SEFRI esprime un parere sulla domanda preliminare (cpv. 2). Tale parere costituisce una decisione vincolante per la Confederazione.

L'articolo 31 disciplina i casi in cui è richiesto il parere del Consiglio delle scuole universitarie. Come già previsto nell'OAU, tutti i progetti di costruzione con un importo totale pari o superiore a dieci milioni di franchi nonché tutti i progetti per i quali possono sorgere problemi di coordinamento a livello nazionale o regionale devono essere obbligatoriamente sottoposti per parere al Consiglio delle scuole universitarie (art. 31). Per l'esame di questi progetti, il Consiglio delle scuole universitarie ha istituito il «Servizio delle costruzioni universitarie» in quanto commissione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 del Regolamento di organizzazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (RegO-CSSU)¹⁸, che riunisce specialisti nell'ambito dell'edilizia delle scuole universitarie. Il Servizio delle costruzioni sarà composto dai rappresentati di dieci università (rappresentanti di ciascuna istituzione o di un Cantone responsabile) e dai rappresentanti di ciascuna delle sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico o del loro ente responsabile. Il Servizio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2017.

L'articolo 32 illustra il contenuto della decisione di assegnazione. Conformemente all'articolo 58 capoverso 2 LPSU, i contributi sono concessi su decisione della SEFRI. Con la nozione di «inizio dei lavori di costruzione» l'articolo 33 descrive la situazione dell'inizio dei lavori di costruzione e riprende i principi in vigore con la LAU e la LSUP e fissati nella legge federale del 5 ottobre 1990¹⁹sugli aiuti finanziati e le indennità (LSu). Se il Cantone, la scuola universitaria o l'istituto non possono attendere l'esame della domanda e la decisione di assegnazione, la SEFRI può rilasciare l'autorizzazione per iniziare i lavori, senza pregiudicare l'esito della procedura di concessione dei sussidi.

La destinazione, la durata di utilizzo e l'alienazione sono menzionate all'articolo 34. Un leggero adeguamento è stato apportato alla durata di utilizzo per le costruzioni (art. 34, al. 1, lett. b), che è stata ridotta dagli attuali 30 a 25 anni. Il concetto di costruzione grezza comprende l'insieme delle opere che costituiscono la struttura di una costruzione e ne assicurano la stabilità, la resistenza e la struttura portante (muri, pavimenti ecc.)

Sezione 4 Pagamenti

Art. 35 - 39

Gli articoli concernenti le modalità di pagamento seguono la medesima struttura e riprendono il medesimo contenuto delle disposizioni corrispondenti dell'OAU.

^{18 &}lt;u>www.shk.ch</u> > Documentazione > Basi legali > Regolamenti

¹⁹ RS **616.1**

Capitolo 5: Sussidi per le spese locative

Sezione 1: Diritto ai sussidi

Art. 40 - 43

Le disposizioni di questo capitolo sono state in gran parte riprese dalle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)». La loro integrazione nella presente ordinanza permette di migliorare la trasparenza e la sicurezza giuridica. A differenza di quanto previsto dalla LAU, secondo la LPSU i sussidi per le spese locative possono essere concessi anche alle università.

Secondo l'articolo 55 capoverso 2 LPSU, i sussidi per le spese locative sono limitati alle spese significative; in pratica, tali sussidi vengono assegnati solo se, tra le altre cose, l'utilizzo dei locali soddisfa le esigenze della ripartizione dei compiti e della cooperazione tra le scuole universitarie, se genera ogni anno costi superiori a 300 000 franchi, corrispondenti a una capitalizzazione di almeno cinque milioni di franchi (importo minimo che dà diritto ai sussidi per gli investimenti edili) e se è convenuto per almeno cinque anni. Per la nozione di investimenti edili, l'articolo 40 rinvia all'articolo 19 capoverso 1, nell'ambito del capitolo riguardante i sussidi per gli investimenti edili. L'articolo 41 capoverso 2 precisa che le spese locative dei diversi edifici non possono essere cumulate per raggiungere il limite minimo di 300 000 franchi. Ciascun immobile costituisce un'unita e deve essere considerato individualmente.

Contrariamente a quanto previsto per i sussidi agli investimenti (art. 23), l'articolo 42 limita a tre i casi in cui il contributo è escluso: se gli oggetti locativi sono di proprietà degli enti responsabili delle scuole universitarie, se sono utilizzati per formazioni continue o per servizi a terzi.

L'articolo 43 definisce l'inizio del diritto al sussidio. Il capoverso 2 fissa implicitamente la scadenza per il deposito della domanda al 30 giugno di ogni anno per poter beneficiare della partecipazione alle spese locative nell'anno in corso. Le domande presentate dopo tale data riceveranno il sussidio a partire dall'anno successivo.

Sezione 2 Criteri di calcolo

Art. 44 - 45

In analogia con il metodo utilizzato per i sussidi per gli investimenti, il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi per le spese locative si basa sul metodo del forfait per metro quadrato di superficie utile.

L'aliquota di sussidio massima ammonta al 30 per cento delle spese che danno diritto al sussidio (art. 45).

Sezione 3 Procedura e pagamenti

Art. 47 - 48

Questo articolo riprende in gran parte le disposizioni delle direttive «Contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali)». Per quanto riguarda la presentazione della domanda di sussidio, l'articolo 46 rinvia all'articolo 29 del capitolo 1 sui sussidi per gli investimenti edili.

Capitolo 6: Sussidi vincolati a progetti

I sussidi vincolati a progetti sono stati introdotti con la LAU al fine di promuovere progetti di cooperazione e innovazioni di importanza nazionale. Questo strumento è mantenuto nella LPSU, che prevede l'erogazione di sussidi vincolati a progetti alle università cantonali, ai PF, alle scuole universitarie professionali e alle alte scuole pedagogiche nonché ad altri istituti accademici che hanno diritto ai sussidi (art. 47 cpv. 1 e 2 e art. 2 cpv. 3 LPSU). Le alte scuole pedagogiche possono ottenere i sussidi solo se il progetto prevede la partecipazione di più scuole universitarie professionali o scuole universitarie (art. 59 cpv. 4 LPSU). L'articolo 59 capoverso 1 LPSU chiarisce che i sussidi pluriennali vincolati a progetti possono essere erogati solo per compiti importanti per la politica universitaria a livello nazionale. L'articolo 59 capoverso 2 LPSU contiene un elenco non esaustivo di tali compiti. Il Consiglio delle scuole universitarie può definirne altri. I sussidi vincolati a progetti servono tra l'altro a mettere in pratica il coordinamento della politica universitaria a livello nazionale e rientrano nelle misure trasversali sostenute dalla definizione delle priorità di cui all'articolo 36 capoverso 2 lettera a LPSU. Il Consiglio delle scuole universitarie decide in merito alla concessione di sussidi vincolati a progetti (art. 12 cpv. 3 lett. f e art. 61 cpv. 1 LPSU) ed è pertanto responsabile anche delle relative procedure, segnatamente per quanto concerne l'invio dei progetti e la valutazione.

Art. 48 Prestazione propria

L'articolo 59 capoverso 3 LPSU prevede che i Cantoni, le scuole universitarie e gli altri istituti accademici che partecipano ai progetti debbano fornire una prestazione propria adeguata. Il fatto che i partecipanti debbano partecipare a una parte del finanziamento dovrebbe incentivare la sostenibilità dei progetti. Il capoverso 1 fissa la prestazione propria al 50 per cento dei costi computabili. I criteri secondo cui sono possibili eccezioni a questa regola sono definiti al capoverso 2. Queste norme corrispondono alle disposizioni d'esecuzione della LAU (art. 45 cpv. 1-3 LAU), dimostratesi efficaci nella pratica. Il capoverso 6 conferisce alla SEFRI la competenza di decidere in merito alla prestazione propria da fornire nella convenzione sulle prestazioni. Il capoverso 3 stabilisce che almeno la metà della prestazione propria deve essere fornita in denaro («cash»). Secondo il capoverso 4, possono essere computati i costi generati dal progetto per l'impiego supplementare di personale (o l'incremento del grado di occupazione a tempo parziale), per l'acquisto di nuovi apparecchi, impianti e mezzi d'esercizio, per locali appositamente presi in affitto, nonché per conferenze e viaggi. Il capoverso 5 contiene l'elenco esaustivo delle prestazioni che possono essere computate in natura («in kind»). Si tratta in particolare delle spese per il personale già impiegato presso l'istituto, per apparecchi, impianti e mezzi d'esercizio già presenti e per locali presi in affitto, proporzionalmente attribuibili al progetto. Anche in questo caso è necessario provare che le spese sostenute siano effettivamente attribuite al progetto (p. es. adequamento di bandi di concorso, saldo orario, fatture interne ecc.). Anche i fondi di terzi volti a finanziare una parte del progetto possono essere computati come prestazioni in natura.

Art. 50 Costi di progetto

L'articolo 50 contiene un elenco esaustivo dei tipi di costi che possono essere considerati ai fini del calcolo dei sussidi vincolati ai progetti e della prestazione propria (prestazione in denaro). Corrisponde all'articolo 45 capoverso 4 LAU.

Art. 51 Convenzione sulle prestazioni

L'articolo 61 capoverso 2 LPSU prevede che, fondandosi sulla decisione del Consiglio delle scuole universitarie, il Dipartimento competente stipuli con i beneficiari una convenzione sulle prestazioni. Essa definisce gli obiettivi da raggiungere, le modalità di verifica dei risultati e le conseguenze in caso

di mancato raggiungimento degli obiettivi. Il capoverso 2 definisce gli ulteriori contenuti della convenzione sulle prestazioni. Prima dell'inizio del progetto la ripartizione prevista dell'importo assegnato ai partecipanti al progetto e alle categorie di costi (lettera e) può avere valore unicamente indicativo. Il Consiglio delle scuole universitarie, competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, formulerà regole in merito alla portata massima degli slittamenti delle categorie di costo e dei partecipanti nell'ambito della competenza del consorzio attivo nel progetto e in merito al limite a partire dal quale è necessario presentare una richiesta al consiglio stesso. La durata del progetto di cui alla lettera h non può superare il termine del decreto federale relativo al credito d'impegno per sussidi vincolati a progetti, vale a dire di norma quattro anni. In linea di principio, dopo quattro anni il progetto dovrebbe essere concluso o essere sostenuto da altre fonti di finanziamento. In casi eccezionali, in particolare per i temi di importanza costituzionale (p. es. pari opportunità, plurilinguismo, sostenibilità), il Consiglio delle scuole universitarie può decidere di finanziare il progetto anche per periodi successivi. Mentre il Consiglio delle scuole universitarie è competente per la concessione dei sussidi vincolati a progetti, secondo il capoverso 3 la responsabilità della gestione del credito, dei pagamenti, della revisione e del controlling spetta alla SEFRI. Il capoverso 4, infine disciplina la valutazione e quindi la verifica dell'efficacia dei fondi federali impiegati sotto forma di sussidi vincolati a progetti.

Capitolo 7: Sussidi per infrastrutture comuni

Art. 52 Principio

In base all'articolo 47 capoverso 3 LPSU la Confederazione può accordare sussidi per un massimo del 50 per cento delle spese di gestione a infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici. Un esempio di infrastruttura comune può essere rappresentato da una piattaforma di servizio centralizzata per le biblioteche scientifiche della Svizzera volta a migliorare la qualità e l'efficienza nell'impiego delle risorse. L'articolo 52 enumera le condizioni secondo cui un'infrastruttura comune potrebbe ottenere i sussidi federali. I compiti svolti a livello centrale da una tale infrastruttura devono in linea di principio andare a vantaggio di tutte le scuole universitarie. Una tale centralizzazione è sostenuta solo se non può essere svolta in modo efficace dalle scuole universitarie stesse e se comporta vantaggi in termini finanziari e qualitativi a livello nazionale. Un'infrastruttura comune deve inoltre essere sostenuta almeno dalla metà dei Cantoni e delle scuole universitarie.

Art. 53 Procedura di presentazione della domanda e decisione

Dal momento che si tratta di un'infrastruttura comune a beneficio di una maggioranza di scuole universitarie e altri istituti accademici la domanda deve essere presentata alla SEFRI per il tramite della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities). Questa procedura dovrebbe garantire che, a livello di scuole universitarie, vi sia un interesse nazionale a mettere in piedi e a gestire un'infrastruttura comune. L'interesse e l'impegno dovranno risultare chiari nella domanda. Le scuole universitarie dovranno dimostrare l'importanza dell'istituzione comune per lo svolgimento dei loro compiti e quindi anche la sua integrazione nel coordinamento accademico a livello nazionale. La domanda deve contenere altresì informazioni in merito al valore aggiunto e all'utilità, nonché su compiti, organizzazione e finanziamento.

Art. 54 Importo dei sussidi e convenzione sulle prestazioni

Il finanziamento federale per un'infrastruttura comune corrisponde in media a un massimo del 50 per cento per un periodo di quattro anni (periodo ERI). La SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l'ente responsabile dell'infrastruttura, contenente tutti i parametri importanti: compiti, spese, finanziamento, rendiconto annuale e ulteriori condizioni e oneri specifici. Prima del termine del

periodo di finanziamento di quattro anni, l'infrastruttura comune dovrà essere valutata al fine di definire se il finanziamento dovrà proseguire nell'ambito del successivo messaggio ERI.

Capitolo 8: Disposizioni particolari per il settore delle scuole universitarie professionali

Sezione 1: Ammissione sperimentale a condizioni particolari agli studi delle scuole universitarie professionali

Art. 55

Questo articolo non è oggetto di revisione e viene ripreso senza modifiche. Un pacchetto di misure elaborato da DEFR e SEFRI nell'ambito dell'iniziativa sul personale qualificato è inteso a rafforzare l'orientamento pratico per l'accesso alle scuole universitarie professionali nel settore MINT²⁰. Uno strumento specifico consentirà alle scuole universitarie professionali di offrire cicli di studio bachelor speciali (durata estesa di un anno, 40 % degli studi dedicato alla pratica, contratti di formazione convalidati, ecc.), aperti anche ai titolari di una maturità privi dell'esperienza lavorativa di un anno richiesta per l'accesso a tali cicli di studio. Questa particolare forma di ammissione è limitata a tre anni accademici (inizio degli studi: 2015/2016/2017) e viene descritta in maniera più dettagliata nell'articolo 5a dell'ordinanza del DEFR del 2 settembre 2005²¹ concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali. Questa disposizione è limitata alla fine del 2019 (*art. 69 cpv. 2*).

Sezione 2: Riconoscimento di titoli esteri per l'esercizio di una professione regolamentata

Gli *articoli* 56 seg.²² disciplinano il riconoscimento di titoli esteri rilasciati da Paesi non UE/AELS nel settore universitario per l'esercizio di una professione regolamentata. La competenza dei Cantoni per il riconoscimento di professioni regolamentate a livello intercantonale, nonché le competenze nel settore delle professioni mediche ai sensi della legge federale del 23 giugno 2006²³ sulle professioni mediche universitarie vengono mantenute. Le disposizioni sono state in larga parte riprese dall'ordinanza previgente e hanno lo scopo di coordinare il campo di applicazione dell'O-LPSU con l'allegato III ALC²⁴ e di definire le competenze per le professioni regolamentate. Una professione è regolamentata quanto l'esercizio dell'attività professionale in Svizzera è vincolato al possesso di determinate qualifiche professionali in virtù di disposizioni legali o amministrative.²⁵ In tale contesto, il nuovo diritto prevede che la SEFRI o terzi da essa incaricati siano responsabili non solo dei diplomi delle scuole universitarie professionali ma anche di quelli delle scuole universitarie. Sono fatte salve, come finora, le competenze di altri organi preposti al riconoscimento per le professioni regolamentate (p. es. UFSP/MEBEKO per l'ambito medico-sanitario, SG CDPE per l'ambito dell'insegnamento e

 $^{^{20}\,\,}$ MINT: matematica, informatica, scienze naturali e tecnica

²¹ RS **414.715**

²² I presenti articoli si fondano sul progetto del Consiglio federale dell'articolo 70 LPSU (cfr. messaggio ERI 2017-2020 del 24 febbraio 2016, DF 13), FF **2016** 2983

²³ RS **811.11**

²⁴ Lo stesso vale per l'AELS secondo l'allegato K appendice 3 della convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 1960 (RS **0.632.31**).

²⁵ In analogia con l'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato III sezione A cifra 1 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

della pedagogia speciale). Per le professioni il cui esercizio in Svizzera non è regolamentato, Swiss ENIC²⁶ ha emanato raccomandazioni di riconoscimento per tutti i diplomi delle scuole universitarie.

Gli articoli 56 seg. consentono alla SEFRI di entrare nel merito di domande di riconoscimento di diplomi esteri per i quali nelle scuole universitarie svizzere è offerto un ciclo di studi di base equiparabile. Questo articolo vale per diplomi rilasciati da Paesi terzi (non UE/AELS). Nel complesso, le disposizioni contenute negli *articoli* 56 seg. sono più severe di quelle della direttiva 2005/36/CE: non sempre, infatti, garantiscono l'esercizio della stessa professione appresa nel Paese d'origine e prevedono provvedimenti di compensazione più restrittivi di quelli applicati ai cittadini UE/AELS. La Svizzera può quindi continuare a riconoscere titoli esteri in base alle condizioni fissate nelle due norme per consentire ai richiedenti l'accesso al mercato del lavoro svizzero, in particolare in ambiti in cui si registra una carenza di personale.

Art. 56 Entrata nel merito

L'autorità competente (la SEFRI o terzi) confronta il ciclo di studio estero con un ciclo di studio svizzero e decide caso per caso in merito al riconoscimento di titoli esteri. Questo vale per i cicli di studio di base, ma non per i cicli di studio della formazione continua. Il capoverso 1 lettera a prevede che l'autorità competente non entri nel merito delle domande di riconoscimento di titoli privati. Il capoverso 1 lettera b consente inoltre all'autorità di non entrare nel merito della domanda se il richiedente non dispone delle necessarie conoscenze in nessuna lingua ufficiale della Svizzera. Le conoscenze linguistiche vengono verificate solo se sono necessarie per esercitare la professione in Svizzera. Questo vale in particolare per le professioni nel settore della sanità o in ambito sociale. In generale è richiesto il livello B2 del Portfolio europeo delle lingue. Il capoverso 1 lettera c esige che il richiedente sia qualificato senza alcuna limitazione all'esercizio della professione nello Stato d'origine, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2005/36/CE. Viene così impedito che cittadini di Paesi terzi ricevano un trattamento preferenziale rispetto ai cittadini UE/AELS.

Art. 57 Riconoscimento

L'articolo 57 contiene le modalità di riconoscimento delle qualifiche obbligatorie per le professioni regolamentate. Vengono riprese tre condizioni generali (livello, durata e contenuti della formazione) e una condizione specifica (*cpv. 1 lett. d*) per i diplomi nel settore delle scuole universitarie professionali (requisiti pratici). All'atto del confronto di un diploma estero con un diploma svizzero di una scuola universitaria professionale, l'autorità tiene conto della formazione professionale precedente o di un periodo di pratica precedente alla formazione superiore e, in caso di lacune, può considerare in particolare l'esperienza professionale acquisita nel settore dopo l'ottenimento del titolo. Per i restanti diplomi universitari valgono le tre condizioni sopra menzionate, oltre alla possibilità di tenere conto della formazione precedente.

Il capoverso 2 prevede provvedimenti di compensazione nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1. L'autorità può anche decidere di non vincolare il riconoscimento del titolo a provvedimenti di compensazione nel caso di differenze eccessive tra la formazione svizzera e quella estera. La formulazione «gran parte» è piuttosto vaga e lascia all'autorità un ampio margine di manovra. Va deciso caso come interpretarla per caso e in base alle lacune riscontrate. Nei casi in cui si applica il capoverso 2, l'autorità può applicare il capoverso 3. Se il riconoscimento non è possibile, il richiedente dovrà considerare l'eventualità di svolgere una corrispondente formazione in Svizzera.

Il capoverso 3 disciplina le formazioni estere offerte in Svizzera dalle scuole universitarie professionali ma che corrispondono, per livello o durata, a una formazione del livello secondario II o del terziario B.

www.swissuniversities.ch > Servizi > Riconoscimento/Swiss-Enic.

Come nel caso della formazione di fisioterapista, offerta in alcuni Paesi terzi nel livello secondario II, e degli optometristi la cui formazione dura all'incirca un anno. In questi casi è giustificato riconoscere questi titoli a livello di formazione professionale equiparandoli, ad esempio, a un attestato professionale federale di massaggiatore medico-terapeutico o a un attestato federale di capacità di ottico. Questa soluzione facilita il rapido inserimento nel mercato del lavoro e impedisce che le autorità debbano disporre provvedimenti di compensazione più ampi costringendo i candidati a impegnarsi in un percorso che non offre prospettive concrete di riuscita.

Art. 58 Riconoscimento delle qualifiche professionali croate

Questa disposizione particolare contenuta nell'ordinanza dell'11 settembre 1996²⁷ sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (OSUP), entrata in vigore il 1° luglio 2014, viene ripresa nell'O-LPSU.

Sezione 3: Titoli delle scuole universitarie professionali conseguiti secondo il diritto anteriore

Art. 59 Riconoscimento federale dei diplomi delle scuole universitarie professionali

Secondo l'articolo 78 capoverso 1 LPSU i titoli conferiti conformemente alla LSUP in virtù dei diplomi delle scuole universitarie professionali, dei bachelor, dei master o dei master di perfezionamento rimangono riconosciuti e protetti conformemente al diritto anteriore. La presente disposizione è ripresa senza modifiche dal diritto anteriore (O-LPSU) e disciplina il riconoscimento e la protezione dei titoli per gli studenti che hanno iniziato la formazione nel regime della LSUP e l'hanno conclusa al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore della LPSU. Anche questi diplomi e titoli sono riconosciuti e protetti dalla Confederazione. Per gli studenti delle scuole universitarie professionali che hanno iniziato la formazione dopo il 1° gennaio 2015, la protezione dei titoli avviene conformemente all'articolo 62 capoverso 2 LPSU secondo il diritto cantonale o intercantonale.

Art. 60 Procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori in scuole universitarie professionali e di ottenimento retroattivo di titoli

Questa disposizione è ripresa senza modifiche. Conformemente all'articolo 78 capoverso 2 LPSU, il Consiglio federale disciplina la procedura di trasformazione delle scuole specializzate superiori riconosciute in scuole universitarie professionali e definisce i titoli conferiti fino ad oggi. Questa diposizione costituisce la base per le necessarie conversioni dei titoli conferiti secondo il diritto anteriore. Ciò significa che i titolari di diplomi di scuole attualmente convertite in scuole universitarie professionali possono fare richiesta, a determinate condizioni, per l'ottenimento retroattivo del diploma di scuola universitaria professionale. Secondo il *capoverso 1*, il DEFR è incaricato di disciplinare la procedura di riconoscimento, compito che gli spetta già oggi. Le condizioni per il rilascio, la procedura e l'uso del titolo sono disciplinate nell'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000²⁸ sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale.

Art. 61 e 62

L'articolo 61 disciplina l'uso e la protezione del titolo per i detentori di diplomi di scuola universitaria professionale conseguiti secondo il diritto anteriore e rilasciati prima della riforma di Bologna. L'articolo 62 stabilisce, come finora, che i detentori di questi diplomi di scuola universitaria professionale

²⁷ RU **1996** 2598

²⁸ RS **414.711.5**

possano avvalersi del corrispondente titolo di bachelor protetto (titolo di Bologna). Queste disposizioni favoriscono anche la chiarezza nell'ambito dell'attribuzione e dell'uso dei titoli nell'ambito dell'ottenimento retroattivo dei titoli delle scuole universitarie professionali.

Capitolo 9: Emolumenti

Art. 63

Il presente articolo è stato ripreso dal diritto anteriore e stabilisce che gli emolumenti per decisioni e prestazioni che rientrano nella sfera di competenza della SEFRI sono disciplinati dall'ordinanza del 16 giugno 2006²⁹ sugli emolumenti SEFRI.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Disposizioni d'esecuzione concernenti i sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative

Art. 64

Al fine di non appesantire la struttura della O-LPSU, alcune disposizioni tecniche e specifiche riguardanti il calcolo delle spese che danno diritto a un sussidio, il diritto ai sussidi e la procedura relativa ai sussidi per gli investimenti e alla partecipazione alle spese locative sono integrate in un'ordinanza del Dipartimento. L'articolo 63 trasferisce al DEFR la competenza di disciplinare questi dettagli. Tale ordinanza fa parte della consultazione (cf. parte III).

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 65

Con l'entrata in vigore della revisione totale dell'O-LPSU l'attuale ordinanza del 12 novembre 2014 relativa alla LEHE³⁰ è abrogata. Le seguenti disposizioni devono essere modificate dal punto di vista formale (nuova numerazione):

- Ordinanza sugli emolumenti SEFRI del 16 giugno 2006³¹;
- Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale del 4 luglio 2000³²;
- Ordinanza del DEFR concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali del 2 settembre 2005³³.

²⁹ RS **412.109.3**

³⁰ RS **414.201**

³¹ RS **412.109.3**

³² RS **414.711.5**

³³ RS **414.715**

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 66 Diritto ai sussidi delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici già esistenti

Secondo l'articolo 75 capoverso 2 LPSU, il diritto ai sussidi basato sulla LAU e sulla LSUP permane fino alla decisione del Consiglio svizzero di accreditamento sull'accreditamento istituzionale, ma al più tardi per otto anni dall'entrata in vigore della LPSU. Dal momento in cui l'accreditamento è pronunciato, gli istituti in questione non possono più beneficiare del diritto ai sussidi secondo la LAU o la LSUO, ma devono introdurre formalmente una nuova procedura di riconoscimento secondo la LPSU. Al fine di evitare una lacuna nel finanziamento delle scuole universitarie esistenti tra l'accreditamento e la nuova decisione di riconoscimento del diritto ai sussidi, un adattamento dell'articolo 75 capoverso 2 prima frase LPSU sarà proposto nell'ambito delle deliberazioni sul messaggio ERI 2017-2020. Il diritto ai sussidi acquisito sulla base della LAU e della LSUP resterà tale dopo l'ottenimento dell'accreditamento istituzionale fino alla decisione del Consiglio federale sul riconoscimento del diritto ai sussidi.

L'art. 66 prevede per analogia l'applicazione dell'articolo 75 capoverso 2 LPSU a casi speciali come ad esempio riorganizzazioni o modifiche strutturali di una scuola universitaria già accreditata che abbia ottenuto il diritto ai sussidi.

Art. 67 Calcolo dei sussidi di coesione

Questa disposizione specifica il contenuto dell'articolo 74 LPSU, che prevede che le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento possano essere sostenute nei primi anni successivi all'entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento. L'articolo 74 capoverso 2 LPSU stabilisce che l'erogazione di sussidi di coesione avvenga in modo decrescente e debba cessare entro otto anni dall'entrata in vigore del nuovo modello di finanziamento, vale a dire entro la fine del 2024. L'articolo 65 attua queste disposizioni di legge: stabilisce il periodo rilevante per il calcolo (cpv. 1) e l'anno di riferimento (cpv. 2) per determinare eventuali perdite. Determina altresì la ripartizione e la concessione dei sussidi (cpv. 3, 4 e 6) nonché il versamento degressivo dell'importo globale dei sussidi di coesione (cpv. 5). Per maggiori dettagli si rimanda al n. 1.3 dell'allegato.

Art. 68 Vigilanza sulle scuole universitarie professionali private autorizzate secondo il diritto anteriore

Questa disposizione viene ripresa nell'ambito della revisione totale e riguarda le scuole universitarie professionali private. Con la LPSU, le SUP non dovranno più richiedere l'autorizzazione del Consiglio federale, ma ottenere l'accreditamento istituzionale da parte del Consiglio svizzero di accreditamento. Quest'ultimo sarà incaricato di esaminare i rapporti finanziari annuali delle scuole universitarie private che ottengono l'accreditamento e di adottare le misure necessarie nel caso in cui la stabilità a lungo termine fosse a rischio. Le scuole universitarie devono ottenere l'accreditamento istituzionale entro otto anni come prevede la LPSU. Per tale ragione il *capoverso 1* prevede che le SUP private autorizzate dal Consiglio federale sotto la LSUP restino soggette alla vigilanza del Consiglio stesso fino al loro accreditamento istituzionale secondo la LPSU.

III. Ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e per le spese locative per le costruzioni universitarie (Ordinanza sulle costruzioni universitarie)

L'ordinanza del DEFR disciplina i dettagli relativi al diritto ai sussidi, al calcolo delle spese che danno diritto a tali sussidi e alla procedura concernente i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative. Il presente avamprogetto contiene norme previste dalle direttive in vigore, ovvero:

- Direttive della SEFRI concernenti i sussidi agli investimenti nell'ambito dell'aiuto alle università³⁴
- Direttive della SEFRI concernenti i contributi federali per investimenti e locazioni (scuole universitarie professionali) secondo l'articolo 16d capoverso 3 e l'articolo 18 capoverso 3 OSUP³⁵
- Direttive per il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi federali versati per le costruzioni applicabili a costruzioni universitarie e a costruzioni per scuole universitarie professionali³⁶

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza queste tre direttive vengono abrogate. A titolo integrativo, la SEFRI pubblicherà linee guida volte a illustrare in dettaglio i requisiti per le costruzioni universitarie di cui alle due ordinanze (O-LPSU e ordinanza dipartimentale), spiegare i termini e fornire dettagli in merito alla presentazione delle domande di sussidio alla SEFRI.

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 2 Qualità dei locali

Per alcuni tipi particolari di locali come locali per seminari, aule, laboratori o impianti sportivi, l'articolo rinvia a direttive e norme specifiche quali:

- direttive di ETH Immobilien «Seminarräume und Hörsäle» e «Laborbauten»;
- raccomandazioni dell'Ufficio federale dello sport.

Queste direttive e raccomandazioni forniscono indicazioni precise sulle caratteristiche delle diverse categorie di locali e delle loro attrezzature.

Capitolo 2 Sussidi per gli investimenti

Sezione 1 Diritto al contributo

Art. 3-8

L'articolo 3 precisa il principio dell'unità e della delimitazione del progetto enunciato all'articolo 18 O-LPSU. Gli articoli 5-8 vertono sugli elementi del progetto che, a determinate condizioni, possono dare diritto a un sussidio. Si tratta in particolare di:

- superficie libera esterna computabile (art. 5),
- elaborazione del progetto e lavori supplementari (art. 6)

³⁴ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Università cantonali > I sussidi agli investimenti.

^{35 &}lt;u>www.sefri.admin.ch</u> > Servizi > Moduli > Scuole universitarie professionali.

³⁶ www.sefri.admin.ch > Temi > Scuole universitarie > Università cantonali > I sussidi agli investimenti.

- impianti polivalenti, posteggi in superficie e sotterranei (art. 7) e
- opere d'arte (art. 8).

Per la superficie libera esterna computabile, l'articolo 5 rinvia alla norma SIA 416. Il capoverso 2 esclude tutte le superfici al di fuori dei confini delle particelle o le superfici a uso pubblico.

Art. 6 Elaborazione del progetto e lavori supplementari

Questo articolo disciplina l'elaborazione immediata del progetto ed eventuali lavori supplementari. Mentre l'elaborazione immediata del progetto per un edificio da realizzare è contenuta nel forfait per unità di superficie, in accordo con la SEFRI è possibile ottenere sussidi per lavori supplementari come pianificazione ed elaborazione di varianti o per concorsi di architettura, sulla base delle spese effettivamente sostenute. Nel caso dei concorsi di architettura danno diritto ai sussidi solo i premi in denaro e gli acquisti.

L'articolo 7 definisce le condizioni per il diritto ai sussidi destinati ai posteggi: da una parte i posteggi devono essere riservati esclusivamente ai disabili e ai veicoli di servizio, dall'altra devono essere parte integrante della costruzione.

Secondo l'articolo 8, le opere d'arte inserite nella costruzione possono essere computate come spese che danno diritto a sussidi al massimo in ragione dell'un per cento.

Sezione 2 Calcolo

Art. 9-16

Le disposizioni della sezione 2 concretizzano i principi stabiliti agli articoli 24 segg. O-LPSU concernenti il calcolo delle spese che danno diritto ai sussidi e illustrano in dettaglio le modalità di calcolo. Gli articoli 9-16 riprendono così integralmente le disposizioni delle direttive sui sussidi finora in vigore e applicabili alle costruzioni universitarie e delle SUP. L'articolo 9 rinvia ai sette tipi di superficie e ai tipi di locali definiti all'articolo 17 ed elencati in dettaglio nell'allegato 1.

Art. 10 Calcolo dei valori di superficie e del forfait per unità di superficie

Questa disposizione precisa le modalità di calcolo dei valori di superficie e del forfait per unità di superficie. Sulla base di un «paniere» composto da 20 costruzioni universitarie, i costi effettivamente sostenuti sono ripartiti sulle superfici dei sette tipi di locali. Le costruzioni più vecchie sono sostituite ogni circa cinque anni con altre più nuove e i valori di superficie sono ricalcolati sulla base del «paniere» aggiornato. Tra un aggiornamento periodico e l'altro, i valori di superficie sono adeguati al rincaro. Prima di utilizzare i nuovi valori di superficie, la SEFRI sente il Consiglio delle scuole universitarie secondo l'articolo 57 LPSU.

Le disposizioni di questa sezione disciplinano in particolare i casi in cui è ammessa una correzione dei valori e dei fattori (art. 11), le modifiche edilizie e la manutenzione (art. 12) nonché il modo di procedere in caso di cambio di destinazione d'uso (art. 14).

Per calcolare il rincaro (art. 15), l'autorità prende come riferimento l'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni.

Sezione 3 Tipi di locali e valori di superficie

Art. 17-18

Questi articoli definiscono i valori per metro quadrato di superficie a seconda dei vari tipi di locali. Per i dettagli concernenti i diversi tipi di locali, l'articolo 17 rinvia all'allegato 2, nei quali sono elencati i tipi di locali che possono essere considerati nell'ambito delle costruzioni universitarie.

Sezione 4 Fattori per il calcolo nel caso di trasformazioni

Art. 19-21

In caso di progetti di trasformazione, gli articoli 19-21 permettono di determinare le modalità di calcolo e i fattori applicabili a seconda del grado di modifica.

Sezione 5 Procedura

Art. 22-23

Le disposizioni della sezione 5 concretizzano l'articolo 29 O-LPSU relativo alla presentazione della domanda di sussidio e ne definiscono gli elementi costitutivi (art. 22). L'articolo 23 prevede inoltre che le modifiche di progetti che determinano conseguenze sul calcolo dei sussidi o sul programma di ripartizione dei locali siano comunicate e approvate dalla SEFRI prima di essere attuate.

Capitolo 3 Sussidi per le spese locative

Art. 24-26

Questo capitolo è dedicato ai casi in cui interventi specifici sono realizzati dal locatario nell'immobile preso in locazione. Secondo l'articolo 24, l'avente diritto ai sussidi può in linea di principio ottenere un sussidio per gli investimenti e, contemporaneamente, un sussidio per le spese locative. Le domande sono oggetto di esame separato sulla base della procedura applicabile. L'articolo 25 concretizza l'articolo 47 O-LPSU e definisce le indicazioni che la domanda deve contenere. L'articolo 26 prescrive un obbligo di fornire informazioni dell'avente diritto concernente qualsiasi modifica riguardante il contratto di locazione.

Allegato

Calcolo dei sussidi di base secondo la LPSU

Sussidi di base secondo la LPSU

1.1. Introduzione

Le Camere federali approvano due limiti di spesa separati per i sussidi di base da assegnare rispettivamente alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali.

Secondo l'articolo 74 LPSU, una parte dei fondi complessivi disponibili ogni anno per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP può essere erogata sotto forma di sussidi di coesione per sostenere le scuole universitarie i cui sussidi di base diminuiscono di più del 5 per cento rispetto alla media dei sussidi di base ottenuti nel 2015 e nel 2016 a causa del cambiamento nel metodo di calcolo del finanziamento. I sussidi di coesione possono essere concessi per un massimo di otto anni e devono corrispondere in media al 6 per cento (valore massimo) dei fondi complessivi a disposizione (per ciascun limite di spesa).

A fini esemplificativi, nella seguente rappresentazione la quota riservata ai sussidi di coesione corrisponde al massimo al 6 per cento dei fondi complessivi a disposizione per i sussidi di base alle università cantonali e alle SUP. I fondi per i sussidi basati sulle prestazioni ammontano pertanto come minimo al 94 per cento dei fondi disponibili.

100 %
totale fondi disponibili
(dopo la deduzione dei sussidi fissi a
istituti accademici)

min. 94 % per i sussidi basati sulle prestazioni

in media 6 % per i sussidi di coesione

1.2. Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni

L'articolo 51 LPSU prevede che i sussidi di base siano erogati secondo un modello di ripartizione in funzione delle prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca. La decisione cruciale per definire un modello di ripartizione riguarda quindi la ponderazione delle prestazioni in materia d'insegnamento e di ricerca delle università e delle scuole universitarie professionali.

I sussidi di base rappresentano in primo luogo un sostegno sussidiario della Confederazione alle spese d'insegnamento affrontate dalle scuole universitarie. I finanziamenti per la ricerca provengono principalmente da altre fonti (FNS, UE, CTI). Tuttavia, dal momento che un insegnamento di alta qualità si fonda sulla ricerca, il modello di ripartizione dei sussidi di base tiene conto anche di criteri di prestazioni per la ricerca.

La situazione attuale conformemente alla LAU e alla LSUP è la seguente: nella ripartizione dei sussidi di base alle università viene applicata la ponderazione 70 per cento insegnamento e 30 per cento ricerca; per le scuole universitarie professionali la ponderazione applicata è 92 per cento insegnamento e 8 per cento ricerca.

Per il nuovo modello di ripartizione secondo la LPSU sono proposte due varianti principali, che tengono conto della diversità tra università, maggiormente orientate alla ricerca, e scuole universitarie professionali, maggiormente orientate alla pratica, rappresentando così anche nel modello di finanziamento i diversi profili di questi due tipi di scuole universitarie:

Variante 1	Università SUP	70 % insegnamento / 30 % ricerca 85 % insegnamento / 15 % ricerca
Variante 2	Università SUP	80 % insegnamento / 20 % ricerca 90 % insegnamento / 10 % ricerca

Come si spiegano queste varianti? Per le università la quota di costi per la ricerca sui costi complessivi supera ad oggi il 50 per cento, mentre per le scuole universitarie professionali si ferma alla metà (25% circa). Per rappresentare questi diversi profili, in entrambe le prestazioni nell'ambito della ricerca le università ottengono una ponderazione doppia rispetto a quelle delle scuole universitarie professionali.

Scegliendo la variante 1, la ponderazione per le università prevista dal diritto anteriore (LAU) resterebbe invariata. Per le scuole universitarie professionali, tuttavia, la ponderazione delle prestazioni nell'ambito della ricerca risulterebbe raddoppiata rispetto a quanto prescritto nella LSUP.

La variante 2 prevede un leggero incremento per le prestazioni nell'ambito della ricerca delle SUP, restando in linea con la LSUP (incremento dall'attuale 8% ca. al 10%). Per quanto concerne le università, la variante 2 attribuisce maggiore importanza all'insegnamento, con conseguente contrazione della quota destinata alla ricerca.

È importante notare che la ponderazione di insegnamento e ricerca nel modello di ripartizione secondo la LPSU non ha un influsso diretto sull'utilizzo dei fondi erogati all'interno delle singole scuole universitarie. Sono infatti gli enti responsabili e le scuole universitarie a decidere come utilizzarli.

1.3. Sussidi di coesione

I sussidi del fondo di coesione hanno lo scopo di compensare eventuali perdite subite da una scuola universitaria a causa del cambiamento del metodo di calcolo dei sussidi di base (cfr. n. 1.1). Il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo il nuovo diritto (LPSU) viene confrontato con il sussidio previsto rispettivamente dalla LAU o dalla LSUP in un anno di riferimento. Come anno di riferimento viene considerato il valore medio degli anni di sussidio 2015 e 2016. A tale proposito l'articolo 74 LPSU prevede che una scuola universitaria riceva i sussidi di coesione quando i sussidi di base diminuiscono di più del cinque per cento.

- Ai fini dell'attribuzione dei sussidi di coesione, per ciascuna università o scuola universitaria professionale viene calcolata la differenza tra
 - a) il sussidio di base dell'anno di riferimento secondo il diritto anteriore (LAU o LSUP)
 - b) il sussidio basato sulle prestazioni determinato secondo la LPSU, considerando solo le perdite superiori al 5 per cento.
- Sommando le perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali) subite in un determinato anno rispetto all'anno di riferimento si ottiene la «somma delle perdite di tutte le università (o scuole universitarie professionali)». I sussidi di coesione sono assegnati all'università o alla scuola universitaria professionale proporzionalmente alle perdite subite fino ad esaurimento del fondo di coesione.

Calcolo dei sussidi di coesione alla singola università o scuola universitaria professionale:

Perdite di un'università (o SUP) x importo complessivo massimo del fondo di coesione

Somma delle perdite di tutte le università (o SUP)


2. Sussidi di base alle università

Come menzionato al n. 1.2, per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca l'avamprogetto presenta due varianti:

Variante 1 70 % insegnamento e 30 % ricerca Variante 2 80 % insegnamento e 20 % ricerca

2.1 Ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca: variante 1

Nella variante 1 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per il 70 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 30 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.



2.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento sono attribuiti alle università da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (50%) e del numero ponderato di studenti stranieri 10%) e, dall'altra, secondo il numero di diplomi (10%).

Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (esempio):

Gruppo di discipline I: studenti di scienze umane e sociali Gruppo di discipline II: studenti di scienze naturali e tecnica

Gruppo di discipline III: studenti di medicina

I costi di riferimento stabiliti dall'Assemblea plenaria per ogni studente definiscono anche la ponderazione degli studenti nel modello di ripartizione secondo la LPSU:

Gruppo di discipline I: 18 000 = ponderazione 1,00 Gruppo di discipline II: 48 000 = ponderazione 2,66 Gruppo di discipline III: 87 000 = ponderazione 4,83

(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline III sono moltiplicati per 4,83 e hanno quindi, per questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline I. I costi di riferimento di 87 000 sono 4,83 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 18 000.)

Per le università vengono rilevati gli studenti immatricolati. Ai fini del finanziamento l'Assemblea plenaria definisce la durata massima degli studi (numero di semestri). Gli studenti che superano questa «durata massima degli studi» non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.

Il sussidio secondo il numero di studenti per un'università viene determinato come segue:

n. di studenti di un'università (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 50 % dei fondi basati sulle prestazioni

Somma degli studenti di tutte le università (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)

Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per un'università è quindi determinato come segue:

n. di studenti stranieri di un'università (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 10 % dei

fondi basati sulle prestazioni

Somma degli studenti stranieri di tutte le università (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)

Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le università vengono presi in considerazione i diplomi di master e di dottorato. Il sussidio è determinato come segue:

Numero dei diplomi di master e di dottorato di un'università x 10% dei fondi basati sulle prestazioni

Somma dei diplomi di master e di dottorato di tutte le università

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

Sussidio secondo il numero di studenti

- + Sussidio secondo il numero di studenti stranieri
- + Sussidio secondo il numero di diplomi
- = Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

2.1.2 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Il 30 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni sono versati alle università per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Ai fini dell'attribuzione dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca vengono tenuti in considerazione per il 22 per cento i progetti del FNS e dell'UE. Di questi, l'undici per cento è attribuito proporzionalmente all'ammontare dei fondi per la ricerca che un'università riceve da progetti del FNS o dell'UE. Il 5,5 per cento è versato all'università proporzionalmente al numero di mesi/progetto, vale a dire alla durata dei progetti del FNS e dell'UE. Il restante 5,5 per cento è erogato all'università sulla base della sua attività di ricerca, vale a dire secondo il numero di mesi/progetto dei progetti del FNS e dell'UE in rapporto al suo personale scientifico (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-53³⁷).

Per il restante 8 per cento dei fondi attribuiti per prestazioni nell'ambito della ricerca sono presi in considerazione i fondi per la ricerca che un'università riceve dalla CTI o da altri terzi pubblici o privati.

Il sussidio secondo l'ammontare dei fondi per la ricerca da progetti del FNS e dell'UE è determinato come segue:

Totale dei fondi per la ricerca FNS e UE dell'università x 11 % dei fondi basati sulle prestazioni

Somma dei fondi per la ricerca FNS e UE di tutte le università

Il sussidio secondo i mesi/progetto di FNS e UE è determinato come segue:

Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell'università x 5,5 % dei fondi basati sulle prestazioni

Somma dei mesi/progetto FNS e UE di tutte le università

Il sussidio secondo l'attività di ricerca connessa a progetti del FNS e dell'UE è determinato come segue.

In una prima fase viene calcolato il quoziente dell'attività di ricerca (mesi/progetto / personale scientifico) di un'università.

Quoziente dell'attività di ricerca =

Totale dei mesi/progetto FNS e UE dell'università

Membri del personale scientifico (SIUS 51-53) all'università

In una seconda fase viene calcolata la quota di un'università sul 5,5 per cento dei fondi basati sulle prestazioni in base al suo quoziente dell'attività di ricerca.

Quoziente dell'attività di ricerca di un'università x 5,5 % dei fondi basati sulle prestazioni

Somma dei guozienti dell'attività di ricerca di tutte le università

³⁷ Sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale di statistica.

Il sussidio secondo i fondi per la ricerca di CTI e UE è determinato come segue:

Totale dei fondi per la ricerca di CTI e terzi dell'università x 8 % dei fondi basati sulle prestazioni

Somma dei fondi per la ricerca CTI e terzi di tutte le università

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Sussidio secondo i fondi per la ricerca FNS e UE

- + Sussidio secondo i mesi/progetto FNS e UE
- + Sussidio secondo l'attività di ricerca FNS e UE
- + Sussidio secondo i fondi per la ricerca di CTI e terzi
- = Totale sussidi per prestazioni fornite nel campo della ricerca

2.1.3 Sussidio di base complessivo

Il sussidio di base complessivo di un'università risulta dalla somma dei sussidi basati sulle prestazioni e dall'eventuale sussidio di coesione:


Totale sussidio per prestazioni fornite nel campo dell'insegnamento

- Totale sussidio per prestazioni fornite nel campo
- della ricerca
- + ev. sussidio di coesione
- Totale sussidio di base

2.2 Ripartizione dei fondi per i sussidi di base alle università cantonali: variante 2

Nella variante 2 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per l'80 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 20 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Il calcolo dei singoli sussidi corrisponde a quello della variante 1 con i necessari adeguamenti delle percentuali.




3. Sussidi di base alle scuole universitarie professionali

Come menzionato al n. 1.2, per quanto concerne la ripartizione dei fondi tra insegnamento e ricerca l'avamprogetto presenta due varianti:

Variante 1: 85 % insegnamento e 15 % ricerca Variante 2: 90 % insegnamento e 10 % ricerca

3.1 Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni: variante 1

I fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per l'85 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 15 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.



3.1.1 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

I sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento sono attribuiti alle scuole universitarie professionali da una parte sulla base del numero ponderato di studenti (70 %) e del numero ponderato di studenti stranieri (5 %) e, dall'altra, secondo il numero di diplomi (10 %).

Definendo i gruppi di discipline e i costi di riferimento, la Conferenza svizzera delle scuole universitarie (Assemblea plenaria) stabilisce nel contempo anche la ponderazione degli studenti (esempio):

Gruppo di discipline	Costi di	Ponderazione
	riferimento	
Economia e servizi	21 300	1,00
Lavoro sociale	25 800	1,21
Psicologia applicata	26 100	1,22
Sanità	30 000	1,40
Linguistica applicata	31 900	1,49

Settore alberghiero e facility management	33 100	1,55
Architettura, edilizia e progettazione	38 800	1,82
Design	40 400	1.89
Arte	43 100	2,02
Tecnica e tecnologia dell'informazione	46 800	2,19
Musica	47 000	2,20
Scienze agricole e forestali	47 900	2,24
Chimica e scienze della vita	60 700	2,84
Film e teatro	67 100	3,15

(Nel modello di ripartizione gli studenti del gruppo di discipline «Film e teatro» sono moltiplicati per 3,15 e hanno quindi, per questo fattore, un peso maggiore rispetto agli studenti del gruppo di discipline «Economia e servizi». I costi di riferimento di 67 100 sono 3,15 volte superiori rispetto ai costi di riferimento di 21 300.)

Per le scuole universitarie professionali vengono rilevati gli studenti immatricolati sulla base dei crediti ECTS ai quali sono iscritti trasformati in equivalenti a tempo pieno. L'Assemblea plenaria stabilisce un numero massimo di crediti ECTS per il finanziamento (durata massima degli studi, indipendentemente dal numero di semestri). Gli studenti che superano questa «durata massima degli studi» non sono considerati ai fini del calcolo dei sussidi di base.

Il sussidio secondo il numero di studenti per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:

numero di studenti di una SUP (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 70 % dei fondi basati sulle prestazioni

somma degli studenti di tutte le SUP (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)

Il sussidio secondo il numero di studenti stranieri per una scuola universitaria professionale viene determinato come segue:

numero degli studenti stranieri di una SUP (ponderato, nell'ambito della durata massima degli studi) x 5 % dei fondi basati sulle prestazioni

somma degli studenti stranieri di tutte le SUP (ponderata, nell'ambito della durata massima degli studi)

Ai fini della definizione del sussidio secondo il numero di diplomi, per le scuole universitarie professionali vengono presi in considerazione i diplomi di bachelor. Il sussidio è determinato come segue:

Numero dei diplomi di bachelor di una SUP x 10 % dei fondi calcolati sulle prestazioni

Somma dei diplomi di bachelor di tutte le SUP

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

Sussidio secondo il numero di studenti

- + Sussidio secondo il numero di studenti stranieri
- + Sussidio secondo il numero di diplomi
 - Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito
- dell'insegnamento

3.1.2 Sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Il 15 per cento dei fondi per sussidi basati sulle prestazioni sono versati alle scuole universitarie professionali per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.

Per l'attribuzione dei sussidi per prestazioni nell'ambito della ricerca vengono considerati per il 50 per cento i fondi per la ricerca che le SUP ricevono da FNS, progetti UE, CTI e altri terzi pubblici o privati. Per l'altro 50 per cento viene preso in considerazione il trasferimento del sapere (personale attivo nell'insegnamento nonché in ricerca applicata e sviluppo).

Il sussidio secondo i fondi per la ricerca è determinato come segue:

Totale dei fondi per la ricerca della SUP x 7,5% dei fondi calcolati sulle prestazioni

Somma dei fondi per la ricerca di tutte le SUP

Il sussidio secondo il trasferimento del sapere è determinato come segue.

Nel calcolo è considerato solo il personale (equivalenti a tempo pieno, categorie di personale SIUS 51-53, attivi per almeno il 50 per cento nell'insegnamento e nella ricerca, con una quota minima del 20 per cento per ciascun ambito).

Totale personale attivo in insegnamento e ricerca della SUP x 7,5% dei fondi basati sulle prestazioni

Somma del personale attivo in insegnamento e ricerca di tutte le SUP

Somma dei sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

Sussidio secondo i fondi per la ricerca

- + Sussidio secondo il trasferimento del sapere
- = Totale sussidi per prestazioni fornite nell'ambito della ricerca

3.1.3 Sussidio di base complessivo


Il sussidio di base complessivo di una scuola universitaria professionale risulta dalla somma dei sussidi basati sulle prestazioni e dall'eventuale sussidio di coesione:

Totale sussidio per prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento

- Totale sussidio per prestazioni fornite nell'ambito
- della ricerca
- + ev. sussidio di coesione
- = Totale sussidio di base

3.2 Fondi per i sussidi basati sulle prestazioni: variante 2

Nella variante 2 i fondi per i sussidi basati sulle prestazioni sono assegnati per il 90 per cento a prestazioni fornite nell'ambito dell'insegnamento e per il 10 per cento a prestazioni fornite nell'ambito della ricerca.



Il calcolo dei singoli sussidi corrisponde a quello della variante 1 con i necessari adeguamenti delle percentuali.